

N. 22/2015
N. 6551/2013

R.M.C.R.
R.G.N.R.



TRIBUNALE DEL RIESAME DELLE
MISURE CAUTELARI REALI DI PARMA

Il Tribunale di Parma in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dottor Pasquale Pantalone

Presidente

dottor Gennaro Mastroberardino

Giudice relatore

dottorssa Eliana Genovese

Giudice

a scioglimento della riserva formulata all'udienza in camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

La presente procedura incidentale riguarda l'appello proposto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.° 231, dall'avvocato Paolo Veneziani, nella sua qualità di difensore della T srl, con sede in Parma, in via B. n.°, avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale, con la quale è stata applicata alla suddetta società, per la durata di un anno, la misura cautelare dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché della revoca di quelli già concessi.

Il provvedimento impugnato è intervenuto nell'ambito di un procedimento avviato dalla Procura della Repubblica in sede nei confronti di P. G., nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società T, in relazione alle ipotesi di reato previste dagli articoli 640 bis e 483 del codice penale, nonché nei confronti della medesima T in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.° 231/2001.

La società T (che originariamente era una società per azioni e che da qualche tempo ha trasformato la propria veste giuridica in quella di società a responsabilità limitata) gestisce da molti anni due emittenti televisive private, denominate T Pa e T Pi, che diffondono i loro programmi in un ambito territoriale che abbraccia l'Emilia Romagna e la parte meridionale della Lombardia. Con un atto di fusione per incorporazione del 19 dicembre 2012, la società T ha assorbito la F srl ed ha così acquisito la gestione dell'emittente televisiva privata denominata A N, che diffonde anch'essa i suoi programmi sul territorio dell'Emilia

1

Romagna. Il capitale sociale di T. ammonta a 341.166 euro e fa capo per una quota del 66,67% alla società G. srl e per la restante quota del 33,33% alla M. spa, una società finanziaria controllata dalla famiglia P., nota stirpe parmense di imprenditori con interessi soprattutto nel campo dell'edilizia.

A sua volta, la G. è dotata di un capitale sociale di 54.000 euro, che per il 50% fa capo a P. G. e per il restante 50% a sua sorella R. G. ed alle due figlie di quest'ultima, M. e D. A., ciascuna delle quali è titolare di una quota del 16,67%.

P. G. ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di T. a partire dal primo settembre 2000 e fino al 25 marzo 2015. Lo stesso P. G. ha inoltre esercitato le funzioni di amministratore e legale rappresentante della G. fino al 12 gennaio 2012, data in cui è stato sostituito in quella veste da sua nipote D. A. L'altra nipote del G., è cioè M. A., ha invece ricoperto la carica di amministratore e legale rappresentante della F. srl fino al 19 dicembre 2012, e cioè fino alla data in cui tale società è stata assorbita, mediante la già citata operazione di fusione per incorporazione, da T.

Ciò posto, va detto che il decreto legge n.° 323/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n.° 422/1993, affidò allo Stato il compito di adottare misure di sostegno economico in favore dell'emittenza televisiva privata. Tale previsione fu concretamente realizzata con la legge 23 dicembre 1998, n.° 448 e con il relativo regolamento di attuazione, approvato con il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n.° 292.

Le disposizioni e gli effetti dei suddetti provvedimenti normativi possono essere sintetizzati nel modo seguente.

-Nell'ambito del bilancio annuale dello Stato, è previsto uno stanziamento destinato a sovvenzionare le emittenti televisive locali.

-Tale stanziamento deve essere ripartito fra tutte le Regioni e, nell'ambito di ciascuna Regione, i contributi sono erogati in maniera differenziata, mediante un articolato meccanismo distributivo.

-Più in particolare, una quota pari ad un quinto della dotazione di ciascuna Regione va suddivisa in parti uguali tra tutte le emittenti operanti nell'ambito regionale che siano in possesso di due requisiti fondamentali: una dotazione organica di almeno quattro dipendenti ed un capitale sociale non inferiore a 155.000 euro.

-Gli altri quattro quinti del plafond regionale devono essere distribuiti, ad opera del Ministero per lo Sviluppo Economico e secondo ordini di grandezza decrescenti, fra le emittenti locali che si classificano nella scaglione del primo 37% di una graduatoria elaborata da uno specifico organismo



pubblico, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, comunemente denominato con l'acronimo CoReCom.

-La posizione in graduatoria di ciascuna emittente viene determinata da un punteggio che è il risultato della somma di due coefficienti.

-Il primo coefficiente, che incide per il 40% del punteggio complessivo, è legato alla media dei fatturati realizzati dall'emittente nei tre anni precedenti, con la precisazione che il fatturato rilevante a tale specifico fine è determinato esclusivamente dai ricavi prodotti dall'esercizio dell'attività televisiva. Direttamente collegato a questa previsione è l'obbligo per le emittenti che richiedono il contributo di instaurare un regime di separazione contabile, idoneo a consentire di distinguere, all'interno del bilancio, le poste in entrata e di spesa afferenti all'attività televisiva e quelle afferenti ad altre attività. Inoltre, nel caso in cui una persona fisica o giuridica sia proprietaria di più emittenti operanti nella medesima regione, ciascuna delle emittenti ha diritto a percepire il contributo pubblico, ma il gestore deve tenere la contabilità in modo da consentire di discernere l'esatto ammontare del fatturato realizzato da ognuna delle sue emittenti.

-Il secondo coefficiente, che incide per il 60% del punteggio complessivo, è collegato al numero, alle mansioni ed al tipo di contratto di lavoro dei dipendenti addetti all'esercizio dell'attività televisiva, nel senso che sono previsti punteggi progressivi per i vari profili professionali, e cioè più bassi per i lavoratori non giornalisti e via via crescenti, fino a raggiungere il valore massimo, che è previsto per la figura del giornalista professionista iscritto all'albo professionale ed assunto con contratto a tempo indeterminato.

-Nel caso dell'Emilia Romagna, durante l'intero periodo di tempo preso in esame dagli inquirenti, il numero delle emittenti rientranti nello scaglione del primo 37% della graduatoria elaborata dal CoReCom, e quindi aventi diritto a partecipare alla ripartizione dei quattro quinti del plafond regionale, è sempre stato pari a 10.

-Inoltre, per l'intero periodo di tempo scandagliato dall'indagine, l'ammontare della dotazione assegnata alla Regione Emilia Romagna è rimasto più o meno costante, cosicché, in sede di ripartizione dei quattro quinti del totale, l'importo del contributo annuale spettante all'emittente classificatasi al primo posto della graduatoria elaborata dal CoReCom è stato sempre pari a circa 900.000 euro, mentre quello del contributo assegnato all'emittente classificatasi al decimo posto della stessa graduatoria è risultato ogni anno pari a circa 400.000 euro. Nei medesimi anni, l'importo del contributo spettante alle emittenti classificatesi dall'undicesimo posto in giù della graduatoria è invece sempre stato pari a poco più di 40.000 euro.

Le indagini da cui sono scaturite le imputazioni provvisorie formulate dal Pubblico Ministero hanno avuto ad oggetto le domande presentate, per ciascuno degli anni compresi tra il 2008 ed il



2014, nell'interesse di T. Pa. e di T. Pi. da P. G., nella sua qualità di legale rappresentante della società T., allo scopo di far ottenere alle suddette emittenti le sovvenzioni previste dai provvedimenti normativi sopra menzionati.

Detto in estrema sintesi, i risultati delle investigazioni compiute dalla Guardia di Finanza e delle verifiche espletate, in veste di consulente tecnico della Pubblica Accusa, dal dottor Leonardo Poggiali hanno indotto il Pubblico Ministero a ritenere che P. G. avesse esposto nelle domande di contributo da lui presentate anno per anno in nome e per conto di T. Pa. e T. Pi. dati falsi sia in ordine all'ammontare del fatturato sia in ordine al numero dei dipendenti in forza a ciascuna delle due emittenti. Secondo la tesi accusatoria, con il suddetto espediente il G., per tutti gli anni oggetto dell'indagine, è riuscito ad alterare l'ordine della graduatoria elaborata dal CoReCom e, quindi, a fare in modo che la società T. percepisse sovvenzioni in misura complessivamente superiore a quella che sarebbe spettata alle due emittenti da essa gestite sulla base dei dati veri.

Più in particolare, secondo l'impostazione del Pubblico Ministero, i fatti si sarebbero svolti in questo modo.

-Nelle domande di contributo da lui presentate anno per anno, il G. avrebbe gonfiato artificialmente l'ammontare del fatturato ed il numero dei dipendenti di T. Pi. a discapito di T. Pa.

-Grazie a tale espediente decettivo, negli anni sottoposti ad indagine T. Pi. si era sempre classificata ai primissimi posti della graduatoria elaborata dal CoReCom dell'Emilia Romagna (ovverosia tra il secondo ed il terzo posto) e si era aggiudicata una sovvenzione di rilevante entità, mentre T. Pa. si era sempre piazzata nella parte bassa della graduatoria, cosicché le era stato sempre assegnato soltanto il contributo minimo.

-Sempre secondo la tesi fatta propria dal Pubblico Ministero, se il G. avesse presentato domande veritiere, ogni anno T. Pa. sarebbe stata classificata intorno alla decima posizione della graduatoria, mentre T. Pi. si sarebbe sempre piazzata intorno all'undicesimo posto od ancora più in basso ed avrebbe quindi avuto diritto soltanto all'assegnazione del contributo minimo.

A questo punto, va detto che, sulla base delle domande presentate dal G. nell'arco di tempo compreso tra il 2008 ed il 2012 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha assegnato alla società T. sovvenzioni per l'ammontare complessivo di 2.816.846,17 euro, di cui 2.583.301,24 euro destinati a T. Pi. e 233.544,83 euro destinati a T. P. I suddetti contributi sono già stati materialmente incassati da T. per l'importo di euro 2.749.769,33,



mentre la residua somma di euro 67.076,84, corrispondente ad una porzione delle sovvenzioni relative all'anno 2010, non è stata ancora erogata dal Ministero per lo sviluppo economico.

Come si è già sommariamente anticipato, nel corso delle indagini il Pubblico Ministero conferì ad un suo consulente tecnico, il dottor Leonardo Poggiali, l'incarico, fra l'altro, di calcolare quale sarebbe stato l'ammontare dei contributi che sarebbero spettati a T nel caso in cui P G avesse indicato dati veritieri nelle domande da lui presentate al CoReCom dell'Emilia Romagna. Ora, compiute le sue verifiche, il dottor Poggiali quantificò in una forbice compresa tra un minimo di 678.612,46 euro ed un massimo di 790.439,09 euro l'importo complessivo del profitto illecito lucrato da T : grazie al contenuto mendace delle domande di contributo presentate dal suo legale rappresentante.

Sulla base di questi presupposti, il Pubblico Ministero, con un unico atto, chiese al Giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale di applicare diverse misure cautelari, e cioè: 1) di disporre la misura della custodia in carcere nei confronti di P G ; 2) di applicare in via cautelare alla società T le misure interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo n.º 231/2001; 3) di disporre il sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni di P G e della società T : fino all'ammontare di euro 3.048.412,77.

Con ordinanza emessa il 5 marzo 2015, il Giudice per le indagini preliminari, pur convenendo che le investigazioni e le verifiche tecniche disposte dal Pubblico Ministero avevano evidenziato gravi indizi di colpevolezza a carico del G in ordine alle imputazioni provvisorie a lui ascritte (relative, come si è detto, ai reati di cui agli articoli 640 bis e 483 del codice penale), rigettò la richiesta riguardante la misura della custodia in carcere, ritenendo insussistenti sia il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie sia il pericolo di inquinamento del materiale probatorio. Con la medesima ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari ordinò, invece, il sequestro preventivo dei beni del medesimo G e della società T per l'ammontare indicato dal Pubblico Ministero.

La suddetta ordinanza venne impugnata dal G davanti al Tribunale del Riesame delle misure cautelari reali di Parma in relazione alla parte riguardante il sequestro preventivo e fu appellata dal Pubblico Ministero davanti al Tribunale del Riesame delle misure cautelari personali di Bologna in relazione al rigetto della richiesta di misura cautelare personale.

Con ordinanza emessa il 30 marzo 2015, il Tribunale del Riesame di Parma, in parziale riforma del provvedimento impugnato, ridusse all'ammontare di euro 678.612,46 la somma da sottoporsi a sequestro preventivo nei confronti del G e della T , osservando che il sequestro poteva essere disposto solo in misura corrispondente all'importo del profitto illecito generato dai reati

oggetto delle imputazioni provvisorie e, in virtù del principio del *favor rei*, solo in relazione all'ammontare minore della forbice di valori indicata dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero.

A sua volta, il Tribunale del riesame delle misure cautelari personali di Bologna, all'esito dell'udienza in camera di consiglio celebrata il 31 marzo 2015, con provvedimento deliberato il 7 aprile 2015 e depositato il successivo 15 aprile, confermò l'impugnata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari nella parte concernente il rigetto della richiesta di applicare al G la misura della custodia cautelare in carcere, affermando in sostanza che le valutazioni espresse sul punto nel provvedimento appellato apparivano pienamente condivisibili.

Con riferimento alla richiesta del Pubblico Ministero di applicare alla società T le misure cautelari previste dal decreto legislativo n.° 231/2001, il Giudice per le indagini preliminari fissò per la data del primo aprile 2015 l'udienza prevista dall'articolo 47 del citato provvedimento legislativo. All'udienza suddetta, il difensore della società T eccepì l'irritualità della notifica alla persona giuridica da lui assistita dell'avviso di fissazione e così il Giudice rinviò la discussione all'udienza del 16 aprile 2015. In occasione della nuova udienza, il Pubblico Ministero modificò la propria richiesta, chiedendo che fosse applicata in via cautelare alla società T soltanto la misura interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e della revoca di quelli già concessi. Dal canto suo, il difensore della società T, l'avvocato Paolo Veneziani, depositò una memoria scritta, corredata da diversi documenti, il cui contenuto può essere così sintetizzato.

-Con l'istanza che aveva determinato l'avvio del procedimento disciplinato dall'articolo 47 del decreto legislativo n.° 231/2001, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'applicazione congiunta di tre diverse misure cautelari, così contravvenendo alle esplicite previsioni di cui agli articoli 45, comma 1, e 46, ultimo comma, del citato decreto legislativo, che in sostanza vietano l'applicazione congiunta di più misure cautelari. Ad avviso del difensore, tale violazione comportava l'inammissibilità della richiesta formulata dal rappresentante della Pubblica Accusa.

-In ogni caso, la richiesta del Pubblico Ministero doveva essere rigettata, perché, dopo l'avvio del procedimento cautelare, erano intervenute nuove e decisive circostanze di fatto. A tale riguardo, il difensore precisava preliminarmente che, nell'ambito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n.° 231/2001, egli non intendeva affrontare il tema della sussistenza dei gravi indizi di responsabilità richiesti dall'articolo 45 del medesimo decreto e quindi limitava l'ambito delle sue considerazioni all'aspetto della reale esistenza di un concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole. In particolare; secondo l'appellante, bisognava considerare: che, in occasione dell'assemblea dei soci di T tenutasi il 25 marzo 2015, P.



G aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore della società e che quindi era stato nominato amministratore unico il dottor T G , il quale aveva accettato l'incarico ed aveva immediatamente iniziato ad esercitare le sue funzioni; che il dottor G non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto con il precedente amministratore e con la proprietà della società, cosicché non v'era alcun motivo per dubitare della sua posizione di terzietà e di indipendenza; che, per impulso del nuovo amministratore, la società T aveva posto rimedio alle carenze organizzative che, secondo l'ipotesi accusatoria, avevano contribuito a determinare la consumazione dei reati cui erano collegati gli illeciti amministrativi ad essa contestati; che, infatti, adeguandosi alle specifiche prescrizioni del decreto legislativo n.° 231/2001, la società aveva adottato un modello di organizzazione e di gestione volto a prevenire la consumazione di illeciti e si era dotata di un codice etico, nonché di un organismo di vigilanza, chiamando a svolgere tale funzione un altro stimato professionista, il dottor M B , anch'egli del tutto autonomo rispetto al precedente amministratore ed alla proprietà della società.

-In sostanza, alla luce delle importanti novità intervenute nell'organizzazione della società, non era più ravvisabile alcun concreto pericolo di reiterazione dei reati oggetto del procedimento.

-In via subordinata, doveva ritenersi che l'unica misura cautelare concretamente adottabile nel caso di specie fosse quella prevista dall'articolo 9, comma 2°, lettera d), del decreto legislativo n.° 231/2001 e che però essa dovesse essere in concreto applicata con modalità compatibili con la sua finalità cautelare. In particolare, non poteva essere disposta la revoca dei finanziamenti già percepiti dalla società T , perché una simile misura avrebbe avuto una valenza eminentemente afflittiva e si sarebbe quindi tradotta in un'anticipazione della sanzione irrogabile soltanto con la sentenza di condanna.

-Del resto, le esigenze cautelari segnalate dal Pubblico Ministero potevano essere adeguatamente salvaguardate applicando la misura di cui all'articolo 9, comma 2°, lettera d) in modo che essa comportasse esclusivamente la sospensione per un tempo determinato dell'erogazione sia dei contributi già determinati ed assegnati a T , ma non ancora materialmente versati alla società, sia dei contributi richiesti da T , ma non ancora deliberati e quantificati dai competenti organi pubblici.

Come si è già anticipato, con ordinanza datata 28 aprile 2015 e depositata in cancelleria il 29 aprile, il Giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale applicò alla società T , per la durata di un anno, la misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e della revoca di quelli già concessi.

Nella motivazione del suddetto provvedimento, il Giudice affermò innanzitutto che erano ravvisabili gravi indizi di reità a carico di P G relativamente ai delitti a lui ascritti e,



conseguentemente, pure a carico della società T in ordine all'illecito amministrativo ad essa contestato. Peraltro, osservò il Giudice, il difensore di T non aveva contestato la sussistenza di un grave quadro indiziario ed anzi aveva affermato espressamente che, almeno per il momento, egli intendeva criticare le tesi accusatorie soltanto in relazione all'aspetto concernente l'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari.

Le ulteriori argomentazioni poste dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento della sua decisione possono essere compendiate nel modo seguente.

-Contrariamente a quanto aveva sostenuto la difesa, era ancora ravvisabile un concreto ed elevato pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello oggetto dell'indagine. Infatti, P G aveva commesso i delitti presupposti dell'illecito addebitato alla T per un lungo periodo di tempo ed aveva agito anche nell'interesse della società, di cui era socio ed amministratore, senza mai incontrare alcuna opposizione da parte degli organi sociali ed in assenza di qualsiasi modello organizzativo e di gestione volto a prevenire la consumazione di reati. Inoltre, il G aveva presentato domande volte ad ottenere l'erogazione di contributi basate su dati non veritieri pure quando già sapeva che era in corso un'indagine a suo carico.

-Il pericolo di reiterazione dell'illecito non era venuto meno per effetto della sostituzione del G nelle funzioni di amministratore di T. Infatti, la maggioranza assoluta del capitale sociale di T (e cioè la quota del 66,67%) continuava ad essere detenuta da P G e dai suoi familiari.

-Neppure poteva ritenersi che il pericolo di reiterazione dell'illecito fosse stato annullato dalla circostanza che la società T si era dotata di un modello organizzativo, di un codice etico e di un organismo di vigilanza. Ed invero, l'articolo 50 del decreto legislativo n.° 231/2001 prevede che le misure interdittive disposte ai sensi del precedente articolo 45 possano essere revocate o quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17. A sua volta, l'articolo 17 prevede che le sanzioni interdittive non si applicano quando l'ente abbia provveduto congiuntamente non soltanto ad eliminare le sue carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la consumazione di reati della stessa specie di quello verificatosi, ma anche a risarcire integralmente il danno, ad eliminare le conseguenze dannose del reato ed a mettere a disposizione il profitto percepito ai fini della confisca. Nel caso in esame, T aveva eliminato le sue carenze organizzative, ma non aveva adempiuto le altre due condizioni previste dall'articolo 17.

-Inoltre, nel caso in esame si erano realizzate entrambe le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.° 231/2001, dal momento che: a) l'ente aveva tratto un profitto di

rilevante entità dai reati commessi dal suo amministratore; b) gli illeciti erano stati reiterati. Quindi, erano senz'altro applicabili le misure interdittive previste dall'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto in relazione al delitto di cui all'articolo 640 bis del codice penale contestato al G

-Nello specifico caso in esame, la misura dell'esclusione della società da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e della revoca di quelli già concessi appariva quella più idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione dell'illecito e poteva essere considerata proporzionata all'entità dei fatti ed alla pena irrogabile in caso di condanna. Avuto riguardo alla gravità ed al numero dei reati commessi ed all'entità delle esigenze cautelari da tutelare, la durata della misura cautelare doveva essere fissata nella misura di un anno.

-Non poteva essere accolta l'istanza subordinata della difesa, e cioè la richiesta di circoscrivere l'efficacia della misura cautelare ai soli contributi non ancora erogati, perché questa limitazione era in contrasto con il contenuto letterale dell'articolo 9 del decreto legislativo n.° 231/2001. In sostanza, la revoca dei contributi già concessi poteva essere disposta pure a titolo di misura cautelare, anche se, in tale funzione, doveva intendersi ontologicamente come provvisoria.

Come si è già riferito, avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari ha proposto tempestivamente appello, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.° 231/2001, il difensore di fiducia della società T , l'avvocato Paolo Veneziani, il quale ha dedotto a sostegno dell'impugnazione due motivi.

Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della valutazione del Giudice per le indagini preliminari circa la persistenza di un concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, nonché l'illogicità, la contraddittorietà e la lacunosità della motivazione del provvedimento impugnato, e ciò in virtù delle seguenti argomentazioni.

-Nell'ambito dell'ipotesi formulata dalla Pubblica Accusa, P . G . aveva posto in essere le condotte ritenute illecite nella veste di amministratore e legale rappresentante di T . Quindi, la qualità di socio del G . non aveva avuto alcun rilievo ai fini della realizzazione degli illeciti e neppure erano emersi elementi idonei ad avvalorare l'ipotesi che gli altri soci di T avessero in qualsiasi modo partecipato alla consumazione dei reati contestati.

-Anzi, il Giudice per le indagini preliminari non aveva adeguatamente considerato la circostanza che era stata proprio l'assemblea dei soci di T a sostituire tempestivamente il G . nella funzione di amministratore con uno stimato professionista, il dottor T G: , sicuramente dotato delle qualità di terzietà ed indipendenza necessarie per svolgere al meglio l'incarico.

-Il riferimento fatto dal Giudice alla circostanza che il capitale sociale della T è detenuto per il 66,67% dalla G srl era del tutto inconferente, posto che: nell'ambito della ricostruzione dell'accusa il G aveva agito da solo, nella sua veste di amministratore di T ;



la qualità di socio del G non aveva avuto alcun collegamento con la realizzazione delle truffe ipotizzate dal Pubblico Ministero; gli altri soci di T non avevano avuto nulla a che fare con i fatti oggetto del procedimento; nella compagine sociale era presente un socio di minoranza (espressione della famiglia P) che deteneva una quota significativa del capitale sociale di T ; e che non aveva nulla a che vedere con la famiglia G .

-Il Giudice per le indagini preliminari aveva totalmente trascurato di considerare la circostanza, confermata anche dagli inquirenti della Guardia di Finanza in una nota datata 30 marzo 2015, che il nuovo amministratore di T si trovava in una posizione di assoluta terzietà ed indipendenza non soltanto nei confronti del precedente amministratore, ma anche rispetto alla proprietà della società.

-Peraltro, anche secondo la giurisprudenza di legittimità la sostituzione o l'estromissione degli amministratori coinvolti nella consumazione degli illeciti può portare ad escludere la sussistenza del *periculum* richiesto dall'articolo 45 del decreto legislativo n.° 231/2001 quando rappresenti il sintomo che l'ente inizia a muoversi verso un tipo di organizzazione che ha l'obiettivo di evitare il rischio reato.

-In occasione dell'udienza del 16 aprile 2015, la difesa aveva prodotto vari documenti idonei a confermare l'assunto che il nuovo amministratore di T , e cioè il dottor G , gode di grande prestigio professionale, tanto da essere stato più volte prescelto dall'Autorità Giudiziaria per l'affidamento di delicati incarichi. Ora, pure questa circostanza concorreva a rendere del tutto non plausibile la permanenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato.

-Un'altra delle affermazioni centrali del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari - e cioè quella secondo la quale le iniziative adottate dal nuovo amministratore di T per adeguare alle prescrizioni della legge l'organizzazione della società non avevano fatto venir meno il pericolo di reiterazione dell'illecito- risultava del tutto apodittica. Inoltre, quell'affermazione prescindeva completamente da un'adeguata considerazione del contenuto dei documenti prodotti dalla difesa, tra i quali figuravano, tra gli altri, il modello di organizzazione e di gestione ed il codice etico adottati da T per iniziativa del dottor G , in cui era dedicata una particolare attenzione alle procedure da seguire in vista dell'eventuale presentazione di nuove domande di contributi, nonché l'atto istitutivo dell'organismo di vigilanza, con la nomina a tale funzione di un altro stimato ed irreprensibile professionista, il dottor M B' ..

-Le molte novità che avevano radicalmente modificato in senso virtuoso l'assetto organizzativo e l'organigramma di T , dovevano quindi portare a ritenere del tutto inverosimile un qualsivoglia pericolo di reiterazione del reato.



-Pure inconferente era quell'ulteriore argomento del Giudice per le indagini preliminari, secondo il quale la revoca delle sanzioni interdittive può essere disposta soltanto quando ricorrano congiuntamente tutte e tre le condizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n.° 231/2001. Infatti, del tutto distinto dal tema della revoca della misura è quello del pericolo di reiterazione dell'illecito, che avrebbe dovuto essere affrontato in via autonoma e pregiudiziale. Al contrario, il Giudice aveva indebitamente sovrapposto alla valutazione della sussistenza del pericolo di consumazione di illeciti della stessa indole la considerazione di aspetti che nulla hanno a che vedere con quel tema, come quello del risarcimento del danno, che peraltro T. non poteva concretamente realizzare anche in virtù del sequestro preventivo per equivalente che aveva colpito il suo patrimonio.

Con il secondo motivo d'appello, il difensore ha dedotto l'erroneità e la contarietà alle disposizioni di cui agli articoli 45, 46 e 51 del decreto legislativo n.° 231/2001 della decisione con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato alla società T. la misura della revoca dei contributi già concessi, nonché l'illogicità, la contraddittorietà e la lacunosità della motivazione del provvedimento impugnato anche in ordine a questo specifico punto.

Le argomentazioni dedotte nell'ambito di tale capitolo dell'atto di appello possono essere così compendiate.

-La motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari per giustificare l'affermazione circa l'applicabilità della revoca dei contributi già concessi come misura cautelare era soltanto apparente e l'affermazione secondo la quale, in questa fase del procedimento, la revoca doveva intendersi ontologicamente come provvisoria, costituiva un ossimoro logico e giuridico.

-Il Giudice aveva erroneamente disatteso i richiami fatti dalla difesa alla tesi giurisprudenziale e dottrinale secondo la quale la disposizione circa l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e la revoca di quelli già concessi deve essere interpretata in modo tale da conciliare i contenuti di ciò che l'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.° 231/2001 prevede con riferimento alla decisione finale di condanna con le norme, le finalità ed i limiti che regolano l'applicazione della corrispondente misura cautelare.

-In effetti, così come era stato correttamente affermato in altre vicende processuali anche dalla giurisprudenza, alla luce del fatto che l'ordinamento attribuisce in via generale il connotato della temporaneità a tutte le misure cautelari e considerato altresì che l'articolo 51 del decreto legislativo n.° 231/2001 prevede espressamente che il giudice, nel disporre le misure cautelari, ne determini la durata, può senz'altro ritenersi che il principio della temporaneità operi anche in relazione alla misura cautelare della revoca dei contributi già concessi. Ciò vuol dire che, in sede cautelare, la revoca dei contributi già concessi si traduce, in realtà, in una sospensione dell'efficacia del

finanziamento concesso in favore dell'ente, per la durata determinata dal giudice entro i confini temporali indicati dal legislatore. Del resto, se la revoca dei contributi adottata in sede cautelare comportasse la perdita definitiva dei finanziamenti già erogati, si verificherebbe di fatto l'inammissibile trasformazione di una misura cautelare in una vera e propria sanzione, peraltro priva di una vera funzione strumentale rispetto alle esigenze cautelari da tutelare.

-Peraltro, l'errata modalità di applicazione della misura cautelare della revoca dei contributi adottata dal Giudice per le indagini preliminari era idonea a produrre effetti esiziali sull'attività di T , compromettendone la continuità aziendale, e conseguentemente sulla stabilità dei rapporti di lavoro dei dipendenti.

Sulla base dei motivi che si è appena finito di esporre, l'appellante ha chiesto: a) in via principale, che la misura cautelare interdittiva applicata alla società T fosse annullata o revocata; b) in subordine, che, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, la misura di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.° 231/2001 fosse limitata ai soli contributi non ancora erogati, quale sospensione dei medesimi, con le modalità e per il periodo di tempo da determinarsi dal Tribunale ai sensi degli articoli 45, 2 e 51 del citato decreto legislativo.

Per la discussione concernente il suddetto appello è stata fissata l'udienza in camera di consiglio per la data del 26 maggio 2015, ma il relativo avviso è stato notificato al legale rappresentante della società T senza il rispetto del termine dilatorio di 10 giorni previsto dalla legge. Se non che, il difensore della società ha partecipato all'udienza del 26 maggio e, così come risulta dal verbale, specificamente interpellato sul punto dal presidente del collegio, ha espressamente rinunciato a proporre qualsiasi eccezione in ordine alla mancata osservanza del suddetto termine.

Nel corso dell'udienza in camera di consiglio, l'avvocato Veneziani ha poi ribadito le argomentazioni e le richieste formulate nell'atto d'appello ed ha prodotto in copia integrale la motivazione dell'ordinanza datata 7 – 15 aprile 2015, con la quale il Tribunale del riesame delle misure cautelari personali di Bologna ha confermato la decisione adottata il 5 marzo 2015 dal Giudice per le indagini preliminari di Parma, nella parte in cui è stata rigettata l'istanza del Pubblico Ministero volta ad ottenere l'applicazione a P G della misura della custodia cautelare in carcere.

Diritto

Ad avviso del Tribunale, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti che di seguito vengono esposti.

Come è noto, il decreto legislativo n.° 231/2001 prevede, all'articolo 45, una pluralità di misure cautelari interdittive, che replicano nell'ambito cautelare il contenuto delle sanzioni interdittive previste dal precedente articolo 9, comma 2, dello stesso provvedimento normativo. Peraltro, a



di differenza di quanto è previsto per le sanzioni, le misure cautelari interdittive non possono essere applicate congiuntamente (articolo 46, comma 4) e la loro durata non può superare la metà del massimo sancito per le corrispondenti sanzioni (articoli 51, comma 1, e 13), ovvero non può essere superiore ad un anno.

Anche per le misure cautelari vale poi il principio di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto n.° 231/2001, secondo il quale *"le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste"*. Ciò posto, rileva preliminarmente il Collegio che il contenuto del provvedimento impugnato non è suscettibile di alcuna censura in relazione ai suddetti presupposti di carattere generale. Ed invero, come si è già riferito, il Giudice per le indagini preliminari ha applicato alla società T. esclusivamente la misura prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.° 231/2001 per la durata di un anno. Ora, a carico di P. G. è stato ipotizzato, oltre al reato di cui all'articolo 483 del codice penale, pure il delitto di cui all'articolo 640 bis del medesimo codice, il quale costituisce uno dei delitti idonei a dare luogo all'illecito amministrativo previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n.° 231/2001, che è appunto quello addebitato in via provvisoria alla società T. Inoltre, l'articolo 24, al comma 3, prevede la possibilità di applicare la sanzione interdittiva di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettera d), che, quindi, può essere disposta anche a titolo di misura cautelare per la durata massima di un anno.

L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n.° 231/2001 prevede poi quale presupposto probatorio per l'applicazione delle misure cautelari interdittive l'esistenza di *"gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato"*. Ora, la valutazione concernente tale aspetto presuppone la lettura congiunta di varie disposizioni del decreto legislativo n.° 231/2001, e precisamente di quelle di cui agli articoli da 24 a 26¹, delle ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 13 del decreto² e, infine, di quelle di cui agli articoli da 5 a 8³.

In sostanza, in virtù dell'articolato apparato normativo risultante dalle disposizioni sopra citate, per l'applicazione di una misura cautelare interdittiva devono essere ravvisabili:

¹ Si tratta delle norme che enunciano il catalogo dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente.

² In particolare, l'articolo 13, al comma 1, prevede che le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la consumazione del reato è stata determinata od agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

³ In tale sezione del decreto legislativo n.° 231/2001 sono enunciati i criteri di imputazione, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito all'ente. In particolare, l'articolo 5, comma 1, precisa, tra l'altro, che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e che, per soggetti in posizione apicale, devono intendersi le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.



- a) gravi indizi del reato al quale è collegato l'illecito amministrativo addebitabile all'ente;
- b) gravi indizi del fatto che il reato per così dire presupposto sia stato commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale all'interno dell'ente o che sia sottoposto alla direzione di uno dei suddetti soggetti;
- c) gravi indizi delle circostanze che il reato sia stato commesso nell'interesse od a vantaggio dell'ente e che quest'ultimo ne abbia ricavato un profitto di rilevante entità ovvero che l'illecito sia stato reiterato nel tempo.

Ciò detto, osserva il Tribunale che, nel giudizio relativo all'appello contro i provvedimenti che applicano misure cautelari agli enti collettivi, opera il principio devolutivo fissato in via generale dall'articolo 597, comma 1, del codice di procedura penale e trasfuso nel noto brocardo "*tantum devolutum quantum appellatum*". Infatti, l'articolo 52 del decreto legislativo n.° 231/2001 prevede che si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322 bis, commi 1 bis e 2, del codice di procedura penale; a sua volta, l'articolo 322 bis, comma 2, prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dettate dall'articolo 310 del codice di procedura penale in materia di appello dei provvedimenti *de libertate*; dal canto suo, l'articolo 310, nel richiamare le norme di cui all'articolo 309 del codice di procedura penale, non fa alcun riferimento al comma 9 di quest'ultimo articolo, che conferisce al giudice del riesame il potere di riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli indicati nella motivazione.

Ora, i motivi dedotti a sostegno dell'appello proposto avverso il provvedimento che ha applicato la misura cautelare interdittiva alla società T : non contengono alcuna doglianza concernente il cosiddetto *fumus boni iuris*, ovvero sia non contestano la sussistenza del presupposto probatorio dei gravi indizi di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n.° 231/2001 in relazione a taluna delle componenti della fattispecie complessa integrata dall'illecito amministrativo ipotizzato dalla Pubblica Accusa (sussistenza del reato presupposto, riferibilità dello stesso ad un soggetto che riveste una posizione qualificata all'interno dell'ente, esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente alla consumazione del reato). Ne consegue che il *thema decidendum* devoluto alla cognizione di questo Tribunale non comprende questo aspetto del procedimento. Peraltro, sia pure solo incidentalmente, vale comunque la pena di sottolineare che, con riferimento al punto della sussistenza dei gravi indizi, la motivazione del provvedimento appellato non presenta alcuna illogicità o contraddittorietà e fa correttamente riferimento ai risultati delle indagini e delle verifiche finora espletate, i cui aspetti essenziali possono essere sintetizzati nel modo seguente.

-Innanzitutto, è pacifico: a) che fu P G a presentare tutte le domande di contributo oggetto degli addebiti relativi al reato di truffa aggravata ai sensi dell'articolo 640 bis del codice penale; b) che il G , fino al 25 marzo 2015, ha esercitato le funzioni di amministratore e legale

rappresentante della società T , e cioè dell'ente nell'interesse del quale quelle istanze furono proposte; c) che, fino al 15 aprile 2015, la società T non era dotata di alcun modello di organizzazione e di gestione volto a prevenire la commissione di reati.

-Gli inquirenti della Guardia di Finanza ed il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero hanno concordemente riferito che le domande di contributo presentate dal G avevano avuto un contenuto mendace sia in ordine alle dimensioni dei fatturati realizzati anno per anno rispettivamente da T Pa e da T Pi sia relativamente alla ripartizione dei dipendenti fra le due emittenti. Tale conclusione è scaturita da una serie di verifiche molto accurate, all'esito delle quali tanto la Guardia di Finanza quanto il consulente dottor Poggiali hanno ravvisato consistenti difformità tra i dati dichiarati nelle domande presentate dal G ed i risultati dei controlli eseguiti mediante: 1) una minuziosa analisi di tutti i documenti contabili più importanti di T , ivi compresi i cosiddetti bilanci di verifica ovvero sia i bilanci analitici compilati dalla società per il suo uso interno sulla base dei dati desumibili dalla sua contabilità (questo controllo è stato eseguito tanto dalla Guardia di Finanza quanto dal consulente dottor Leonardo Poggiali⁴); 2) l'audizione di tutti i dipendenti di tale società (questa attività è stata compiuta dagli investigatori della Guardia di Finanza); 3) l'esame dei dati registrati nel libro unico del lavoro in ordine alla vera sede dell'attività svolta da ciascun dipendente (questo ulteriore controllo è stato espletato dal dottor Poggiali).

Inoltre, si è già riferito che, nell'ambito della ricostruzione fatta propria dal Pubblico Ministero, il consulente dottor Poggiali ha provveduto a calcolare l'importo complessivo del profitto illecito lucrato da T grazie al contenuto asseritamente mendace delle domande di contributo presentate dal suo legale rappresentante negli anni compresi tra il 2008 ed il 2013, quantificandolo in una forbice compresa tra un minimo di 678.612,46 euro ed un massimo di 790.439,09 euro: ebbene, davvero non v'è bisogno di spendere molte parole per rimarcare che si tratta con ogni evidenza di somme obiettivamente rilevanti. Bisogna poi considerare: a) che non è contestato che i contributi erogati dal Ministero per lo Sviluppo Economico sulla base delle domande ritenute false e decettive dal Pubblico Ministero siano materialmente confluiti nelle casse della società T , con la conseguenza che, almeno allo stato degli atti, è senz'altro ravvisabile il requisito relativo al profitto di rilevante entità conseguito dall'ente in virtù del reato presupposto commesso a suo vantaggio; b) che gli addebiti di truffa aggravata fanno riferimento a condotte illecite reiterate in un arco di tempo comprendente diversi anni. In definitiva, avuto riguardo a tutte le circostanze fin qui riferite, nel caso in esame sono sicuramente ravvisabili gli estremi di tutte le condizioni richieste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.° 231/2001.

⁴ La relazione redatta dal dottor Poggiali è consultabile ai fogli da 1036 in poi del fascicolo trasmesso al Tribunale.



Esaurita questa lunga -ma necessaria- premessa, si può passare all'esame dei motivi d'appello.

L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n.º 231/2001 richiede quale condizione legittimante per l'applicazione delle misure cautelari interdittive, oltre all'esistenza di gravi indizi di responsabilità, anche la sussistenza del cosiddetto *periculum in mora*, e cioè di "fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede". In altri termini, nella materia in esame, il *periculum in mora* è circoscritto alla sola esigenza di prevenire la reiterazione di illeciti della stessa indole, con una chiara simmetria rispetto alla previsione di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, mentre risulta irrilevante l'eventuale pericolo di inquinamento probatorio.

Come si è già riferito, l'appellante assume che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica, contraddittoria e lacunosa laddove il Giudice per le indagini preliminari, malgrado le rilevanti innovazioni apportate all'impianto organizzativo ed alla struttura di vertice di T , ha ritenuto tuttora sussistente il grave e concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Ora, dai documenti prodotti dalla difesa della società T nel corso dell'udienza celebrata davanti al Giudice per le indagini preliminari il 16 aprile 2015 emerge quanto segue.

-In occasione dell'assemblea dei soci di T tenutasi il 25 marzo 2015, P G ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico e legale rappresentante della società ed è stato sostituito in tale veste dal dottor T G ⁵.

-Per incarico del dottor G , una società specializzata (la F W srl, con sede in C) ha elaborato un articolato modello di organizzazione e di gestione ed un codice etico, le cui previsioni mirano dichiaratamente ad impedire, nell'ambito della gestione di T , la consumazione di reati di qualsiasi genere e dedicano una particolare attenzione alla prevenzione delle frodi finalizzate al conseguimento di sovvenzioni pubbliche⁶.

-Con due distinte determinazioni datate 15 aprile 2015 e con un ordine di servizio recante la medesima data, il dottor G , nella sua qualità di amministratore unico di T , ha deliberato di adottare il modello di organizzazione ed il codice etico menzionati al punto precedente, ha chiamato il dottor M B a svolgere le funzioni proprie dell'organismo di vigilanza previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.º 231/2001 ed ha disposto che, all'interno della società, fosse data la massima diffusione alle previsioni dei nuovi

⁵ Sul punto, si vedano la copia del verbale relativo alla suddetta assemblea dei soci e la visura rilasciata il 27 marzo 2015 dalla Camera di Commercio di Parma in ordine alla società T , che costituiscono rispettivamente l'allegato n.º 9 e l'allegato n.º 11 della produzione documentale effettuata dalla difesa all'udienza celebrata davanti al Giudice per le indagini preliminari il 16 aprile 2015.

⁶ I documenti citati nel testo sono stati prodotti in copia integrale dalla difesa di T all'udienza del 16 aprile 2015 e costituiscono gli allegati contraddistinti dai numeri 1.1, 1.2, 1.3 e 2.

documenti organizzativi, invitando tutti i dipendenti a dare puntuale applicazione alle misure volte a prevenire la commissione di reati⁷.

-Sempre il 15 aprile 2015, l'assemblea dei soci di T ha preso atto delle iniziative attuate dal dottor G per adeguare l'organizzazione della società alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.° 231/2001⁸.

Inoltre, da più fonti documentali emerge che, in esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo emesso il 5 marzo 2015 dal Giudice per le indagini preliminari, il successivo 10 marzo è stata sottoposta a vincolo l'intera quota di partecipazione al capitale sociale di T posseduta da P G tramite la società G, con contestuale nomina a custode del conservatore del registro delle imprese di Parma⁹.

Ed ancora, così come è stato sottolineato dal difensore, con una nota datata 30 marzo 2015, la Guardia di Finanza ha riferito che, *"allo stato, non sono emersi rapporti di qualsivoglia natura tra il dottor G e l'indagato G"*¹⁰.

Come si è già riferito, l'appellante sostiene che l'intervenuta sostituzione del massimo dirigente di T con un professionista terzo ed indipendente rispetto alla struttura proprietaria della società, la sostanziale sterilizzazione dei diritti collegati alle quote societarie intestate al G e l'adozione di un idoneo modello di organizzazione, in precedenza completamente mancante, avevano eliminato in radice il presupposto del pericolo di reiterazione degli illeciti richiesto dall'articolo 45 del decreto legislativo n.° 231/2001. Sempre a dire dell'appellante il Giudice per le indagini preliminari aveva ingiustificatamente disatteso le argomentazioni prospettate su questo punto dalla difesa nell'ambito del contraddittorio che aveva preceduto la sua decisione. Inoltre, ha aggiunto l'appellante, il Giudice aveva operato un'indebita commistione fra le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto n.° 231/2001 e quelle di cui al successivo articolo 50 del medesimo decreto, che regolano aspetti diversi della materia cautelare.

Ora, il Tribunale non può che concordare con l'affermazione che l'articolo 45 richiede quale requisito originario di legittimità di una misura cautelare la sussistenza, al momento della sua applicazione, di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di illeciti della stessa indole. E, ad

⁷ Le determinazioni e l'ordine di servizio emessi dal dottor G costituiscono rispettivamente gli allegati 3, 4 e 5 della raccolta di documenti prodotta dal difensore di T all'udienza del 16 aprile 2015.

⁸ La copia del verbale relativo all'assemblea dei soci di T tenutasi il 15 aprile 2015 costituisce l'allegato n.° 10 della produzione documentale effettuata dall'avvocato Veneziani all'udienza del 16 aprile 2015.

⁹ Sul punto, si vedano la nota della Guardia di Finanza datata 30 marzo 2015, n.° protocollo 0099226/15, nonché la motivazione dell'ordinanza datata 7 - 15 aprile 2015 del Tribunale distrettuale del riesame di Bologna, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari di Parma di non applicare a P G la misura della custodia cautelare in carcere. Si è già riferito che l'avvocato Veneziani ha prodotto una copia integrale della suddetta ordinanza in occasione dell'udienza celebrata davanti a questo Tribunale il 26 maggio 2015.

¹⁰ La nota è stata prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza celebrata dal Giudice per le indagini preliminari di Parma il primo aprile 2015 ed il brano riportato nel testo compare a pagina 3 dell'atto.



avviso del Collegio, è ugualmente corretto il rilievo difensivo secondo il quale l'articolo 50 disciplina invece le vicende della misura cautelare successive al momento genetico, prevedendo che il giudice possa revocarle, in via alternativa: a) per effetto di una rimediazione del quadro indiziario e dell'esigenza cautelare ovvero a seguito dell'apprezzamento di nuovi elementi probatori idonei ad incidere su quegli aspetti; b) oppure in conseguenza della concomitante realizzazione di tutte le condotte riparatorie previste dal precedente articolo 17.

Ora, il Tribunale conviene che effettivamente, ragionando in astratto, l'estromissione degli amministratori coinvolti nella realizzazione degli illeciti e la completa ed efficace riorganizzazione dell'ente attraverso l'attuazione e l'adozione di un valido modello organizzativo, se attuate prima dell'udienza prevista dall'articolo 47 del decreto legislativo n.º 231/2001 e laddove si tratti di interventi concretamente idonei a scongiurare completamente il pericolo di reiterazione degli illeciti e, conseguentemente, ad eliminare uno dei due presupposti essenziali richiesti dall'articolo 45, comma 1, del decreto n.º 231/2001, possono diventare fattori impeditivi all'applicazione di una misura cautelare pure se non siano state poste in essere le altre condotte riparatorie menzionate dall'articolo 17.

Se non che, come ha autorevolmente precisato la Corte di Cassazione, la valutazione concernente la sussistenza del *periculum in mora* deve tenere conto di due tipologie di elementi, la prima di carattere obiettivo, relativa alle specifiche modalità e circostanze del fatto, l'altra di natura soggettiva, attinente alla "*personalità*" dell'ente. Così, in relazione al primo aspetto, occorre valutare la gravità dell'illecito, ad esempio considerando il numero degli illeciti commessi, nonché gli stessi elementi che l'articolo 13 del decreto legislativo n.º 231/2001 indica come condizioni per l'applicabilità delle sanzioni, come l'entità del profitto, ovvero lo stato dell'organizzazione dell'ente. Per altro verso, il fatto che si tratti di una persona giuridica non impedisce di considerarne la "*personalità*", attraverso una valutazione che abbia come oggetto l'ente collettivo stesso, esaminandone, ad esempio, la politica d'impresa attuata negli anni e gli eventuali illeciti commessi in precedenza¹¹.

Ora, il ponderoso modello organizzativo adottato dal nuovo amministratore unico di T può essere senz'altro considerato valido ed adeguato nella parte dedicata all'identificazione dei rischi di realizzazione di illeciti ed all'elaborazione delle procedure volte a prevenire tali pericoli. Se non che, nel caso in esame bisogna tenere conto della gravità, del numero e della durata nel tempo degli illeciti addebitati all'ex amministratore di T, nonché della circostanza che P

G ha sì dismesso le sue funzioni gestorie e, almeno per il momento, non può liberamente esercitare i diritti commessi alle quote di partecipazione a lui intestate; ma continua comunque a far

¹¹ In questi termini, si veda Cassazione, sezione VI, sentenza n.º 32626 del 23/6/2006, Rv. 235634.

parte, in qualità di socio sostanzialmente di riferimento, della compagine di T. Ebbene, ad avviso del Tribunale, alla luce di questo contesto, il modello organizzativo adottato da T presenta una non trascurabile criticità laddove prevede che l'organismo di vigilanza abbia una composizione monocratica. Ed invero, a prescindere da qualsiasi genere di apprezzamento sulle doti professionali e sulle qualità di indipendenza e di terzietà delle due persone chiamate ad esercitare le funzioni di amministrazione e di controllo all'interno di T, è opinione di questo Collegio che il fatto stesso che l'organismo di vigilanza sia di natura monocratica è idoneo a pregiudicare l'efficacia concreta della sua azione di monitoraggio, che, considerati i trascorsi molto negativi della società, dovrà necessariamente essere assidua ed assai penetrante.

Ma, anche a voler lasciare da parte questa pur rilevante considerazione, ciò che più conta è che, in realtà, il modello organizzativo adottato da T non è stato concretamente attuato in relazione ad un aspetto di capitale importanza. A tale riguardo, vanno considerate le seguenti circostanze.

-I competenti organi pubblici non hanno ancora materialmente erogato una parte cospicua dei contributi assegnati alla società T a seguito delle richieste cui fanno riferimento gli addebiti di truffa aggravata e di falso.

-In particolare, in accoglimento delle richieste presentate dal G in nome di T Pi e di T Pa per il 2010, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha assegnato alla società T in relazione a quell'anno contributi per un ammontare complessivo pari a 560.905,74 euro, ma una quota rilevante di tale somma, pari in totale ad euro 67.076,84, non è stata ancora materialmente erogata¹².

-A seguito delle richieste presentate dal G a nome delle emittenti T Pi, T Pa e A N per l'anno 2013, con decreto emesso il 10 novembre 2014 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha assegnato a T contributi per un ammontare complessivo pari ad euro 307.930,96 (di cui euro 250.886 a T Pi ed euro 28.522,48 per ciascuna a T Pa e ad A N); ebbene, neppure una piccola parte di questa somma è stata ancora materialmente erogata alla società richiedente¹³.

-Il 24 ottobre 2014 il G ha presentato tre ulteriori domande di contributi -a nome di T Pi, T Pa ed A N - relativamente all'anno 2014 e su queste istanze il Ministero per lo Sviluppo Economico non ha ancora adottato alcuna deliberazione¹⁴.

¹² In ordine a questa circostanza, si veda la nota della Guardia di Finanza datata 4 novembre 2014, pagine 16 e 17, ovvero fogli 663 e 664 nell'ambito della numerazione assegnata agli atti trasmessi a questo Tribunale.

¹³ In ordine a queste circostanze, si veda la nota della Guardia di Finanza datata 6 marzo 2015, fogli 1192 e seguenti del fascicolo trasmesso a questo Tribunale.

¹⁴ Al riguardo, si vedano le note della Guardia di Finanza datate rispettivamente 4 novembre 2014 (pagina 30 ovvero foglio 667) e 6 marzo 2015 (pagina 3 ovvero foglio 1194).

-Il 30 marzo 2015 la Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso il precedente 16 marzo dal sostituto Procuratore della Repubblica titolare dell'indagine, con il quale era stata disposta l'acquisizione in copia di tutti i documenti relativi alle domande di contributi presentate nel corso degli anni dalla società F srl e giacenti presso la sede centrale del Ministero per lo Sviluppo Economico. Ora, in tale occasione, la dottoressa Marina Verna, dirigente del predetto Ministero, ha riferito agli inquirenti: che, nel periodo di tempo compreso tra l'anno 2008 ed il 2013, le società T e F avevano chiesto ed ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ulteriori benefici economici ai sensi della legge n.° 223/1990, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato; che ella era a conoscenza di tale circostanza in virtù della sua qualità di componente della commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e specificamente competente per l'assegnazione dei suddetti benefici; che l'assegnazione dei benefici previsti dalla legge n.° 223/1990 viene effettuata sulla base degli stessi presupposti, relativi all'entità del fatturato ed al numero dei dipendenti di ogni singola emittente, richiesti per l'assegnazione delle sovvenzioni di competenza del Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi della legge n.° 448/1998¹⁵. Ebbene, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla dottoressa Verna, rileva il Tribunale: a) che è del tutto verosimile che le domande presentate dal G in vista del conseguimento dei benefici economici previsti dalla legge n.° 223/1990 avessero il medesimo contenuto delle istanze proposte dall'indagato al fine di ottenere le sovvenzioni di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e considerate false ed ingannevoli dal Pubblico Ministero; b) che è altresì probabile che, così come è avvenuto per i contributi assegnati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, una parte dei benefici economici di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri non sia stata ancora materialmente erogata alla società T.

-Come è ben noto, secondo l'autorevole interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si perfeziona con la materiale esecuzione del pagamento; nel caso, poi, di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi erogati in ratei periodici, il reato diventa a consumazione prolungata e pertanto il momento consumativo coincide con quello dell'ultimo pagamento, che segna la fine dell'aggravamento del danno¹⁶.

-Dagli atti trasmessi a questo Tribunale, non risulta che T, tramite i suoi amministratori vecchi e nuovi, abbia mai revocato le domande non ancora vagliate dai competenti organi pubblici o

¹⁵ Sul punto, si veda la nota redatta dalla Guardia di Finanza datata 30 marzo 2015, numero di protocollo 0100325/15, fogli 1607 e 1608 del fascicolo trasmesso al Tribunale.

¹⁶ Al riguardo, si vedano: Cassazione, sezione II, sentenza n.° 31044 dell'11/7/2008, Rv. 240659; Cassazione, sezione II, sentenza n.° 3615 del 20/12/2005, depositata il 30/1/2006, Rv. 232956.

che hanno dato luogo all'assegnazione di contributi non ancora materialmente erogati e neppure che abbia comunque rinunciato alle sovvenzioni non ancora riscosse.

Orbene, tirando le fila di queste considerazioni, bisogna necessariamente pervenire alla conclusione che, nel caso in cui fosse annullata o revocata la misura cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari, T potrebbe senz'altro riscuotere i contributi derivanti dalle domande presentate negli anni passati dal G e non ancora pagati. Se non che, tale evenienza comporterebbe una serie di inaccettabili conseguenze, e cioè: a) l'ulteriore aggravamento del danno prodotto dal reato di truffa ipotizzato in relazione alle domande di contributo presentate per il 2010, con riferimento al rateo non ancora versato della sovvenzione assegnata a T in relazione a quell'anno; b) il definitivo perfezionamento dei reati di truffa ravvisabili, secondo l'impostazione del Pubblico Ministero, in relazione ai contributi deliberati a favore di T, ma non ancora materialmente versati alla società; c) la consumazione, per così dire differita, di ulteriori reati di truffa aggravata in relazione alle domande di contributo già presentate negli anni scorsi dal G e non ancora esaminate dai competenti organi pubblici. È dunque evidente che, malgrado tutte le circostanze dedotte dalla difesa a sostegno dell'appello, nel caso in esame è ancora assolutamente attuale e concreta l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo n.° 231/2001. D'altra parte, è fin troppo ovvio che le misure cautelari interdittive contemplate dalla suddetta norma possono e debbono esercitare la loro funzione special-preventiva non soltanto per scongiurare la commissione di nuovi illeciti della stessa indole, ma anche per evitare che condotte illecite già poste in essere producano i loro effetti antiggiuridici.

Ne consegue che il primo motivo d'appello deve essere sicuramente rigettato.

La questione proposta in via subordinata dall'appellante appare invece fondata.

Come si è già più volte riferito, con l'ordinanza appellata il Giudice per le indagini preliminari ha applicato alla società T per la durata di un anno, la misura cautelare interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, disponendo, in aggiunta, la revoca delle sovvenzioni già concesse. Nella motivazione del provvedimento, il Giudice ha precisato che la richiesta di limitare l'efficacia della misura ai soli contributi non ancora erogati, formulata in sede di contraddittorio anticipato dal difensore della società, non poteva essere accolta, perché a suo giudizio il dettato letterale dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.° 231/2001 non consente tale soluzione ed anzi, letto congiuntamente alle disposizioni del successivo articolo 45, legittima pienamente la revoca dei contributi già concessi a titolo di misura cautelare.

Ora, ad avviso del Tribunale, non v'è dubbio che la portata letterale del rinvio operato dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n.° 231/2001 deve indurre a ritenere che il catalogo delle misure cautelari applicabili alle persone giuridiche comprenda tutte ed



indistintamente le sanzioni interdittive contemplate dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto e quindi anche quella della revoca dei finanziamenti già concessi.

Se non che, fatta questa premessa, bisogna convenire con l'appellante che è necessario interpretare le norme in modo tale da non attribuire alla revoca caratteri e contenuti incompatibili con la *sedes cautelare*. A tale riguardo, va innanzitutto osservato che il testo della previsione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.° 231/2001 indica palesemente che la revoca non può essere applicata in via autonoma, ma deve accedere alla misura principale dell'esclusione da ogni genere di beneficio economico pubblico: ed invero, depone in tal senso l'uso della congiunzione "e"¹⁷, soprattutto ove si consideri che, per quanto concerne la diversa misura di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, la presenza della particella disgiuntiva "o" lascia chiaramente intendere che il giudice può ricorrere in via alternativa alla sospensione od alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. In altri termini, la previsione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) contempla una fattispecie unitaria e complessa, in cui la revoca rappresenta un accessorio eventuale della misura principale dell'esclusione dai benefici pubblici. A questa prima considerazione deve aggiungersi quella che tutte le misure cautelari sono caratterizzate dalla strumentalità (e quindi, nella specifica materia della responsabilità degli enti collettivi, esse devono svolgere in concreto una funzione special-preventiva) e dalla temporaneità e non possono dunque tradursi nell'applicazione anticipata di una sanzione con effetti eminentemente afflittivi e, almeno tendenzialmente, definitivi. Peraltro, proprio a quest'ultimo riguardo, osserva il Tribunale che l'interpretazione prospettata dal Giudice per le indagini preliminari, secondo la quale, in sede cautelare, la misura della revoca comporterebbe l'obbligo per l'ente di restituire le elargizioni già percepite e tuttavia avrebbe una valenza soltanto provvisoria (il che equivale all'affermazione che l'istituto contempla una tipologia di "*revoca-revocabile*"), appare foriera di conseguenze pratiche potenzialmente paradossali e comunque non riesce a superare l'obiezione che la misura interdittiva applicata in via cautelare non può trasformarsi in uno strumento sanzionatorio anticipato.

Ad avviso del Tribunale, per pervenire alla corretta soluzione del problema, bisogna tenere conto del fatto che, in sede cautelare, la funzione della misura dell'esclusione dalle sovvenzioni è quella di inibire l'accesso a finanziamenti ed a benefici economici pubblici ad enti che abitualmente vi ricorrono tramite comportamenti illeciti. In sostanza, per raggiungere il suo scopo di prevenzione speciale, la misura dell'esclusione opera rendendo l'ente collettivo giuridicamente incapace, per un periodo di tempo definito e limitato, di beneficiare delle sovvenzioni pubbliche. Quindi, se nel

¹⁷ Il tenore letterale della previsione è il seguente: "*l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi*".

periodo di incapacità l'ente potesse ricevere i finanziamenti già deliberati a suo favore dall'organo pubblico erogante prima dell'emissione del provvedimento cautelare, la finalità preventiva della misura dell'esclusione sarebbe in gran parte frustrata e si creerebbe una situazione palesemente irragionevole. Ora, lo strumento idoneo ad evitare questo genere di evenienza è appunto la revoca dei benefici già concessi, che può essere disposta come una sorta di misura accessoria o di completamento della misura principale dell'esclusione appunto al fine di precludere all'ente la riscossione delle sovvenzioni già deliberate a suo favore, ma non ancora materialmente erogate. In definitiva, ad avviso del Collegio, appare condivisibile quell'opinione dottrinarica citata nei motivi d'appello secondo la quale, nella fase cautelare, la misura dell'esclusione dai benefici pubblici si traduce in una inibizione temporanea dagli stessi, alla quale può essere eventualmente aggiunta la revoca temporanea di quelli in corso di erogazione, che, quindi, in questo caso in realtà opera come una sospensione e non può riguardare i contributi già percepiti.

Si potrebbe obiettare che l'esclusione dei contributi già riscossi dalla sfera di operatività della misura cautelare della revoca consente all'ente di continuare ad usufruire impunemente, almeno fino al momento della definitività della sentenza di condanna, del profitto illecito dei reati commessi a suo vantaggio. Se non che, per ribattere a tale argomento è sufficiente osservare che, in relazione all'aspetto del profitto illecito già conseguito dall'ente, il decreto legislativo n.° 231/2001 prevede uno specifico strumento cautelare, diverso da quello della revoca. Infatti, all'interno della sezione che disciplina le misure cautelari, il decreto contempla, all'articolo 53, l'istituto del sequestro preventivo, che può essere attuato anche nella forma per equivalente e che ha appunto lo scopo di privare l'ente del profitto del reato presupposto in vista della confisca. Ed a tale riguardo vale senz'altro la pena di ricordare che nel caso in esame è già stato disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto illecito prodotto dai fatti oggetto del procedimento.

In conclusione, ad avviso del Tribunale, ferma restando la misura dell'esclusione della società T da qualunque genere di beneficio economico pubblico, il provvedimento impugnato deve essere riformato nella parte concernente l'ulteriore misura della revoca, nel senso che la sfera di efficacia della revoca va limitata alle sovvenzioni pubbliche già deliberate a favore della società, ma non ancora materialmente erogate.

Resta solo da dire che nel caso di specie appaiono sicuramente rispettati i criteri di adeguatezza e di proporzionalità previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n.° 231/2001. Invero, la misura adottata dal Giudice per le indagini preliminari, così come modificata con il presente provvedimento, è palesemente l'unica idonea a svolgere un'efficace azione preventiva nel concreto caso in esame e risulta senza alcun dubbio pienamente proporzionata (pure per quanto concerne la sua durata) alla gravità dei fatti per cui si procede (valutata alla luce di tutte le connotazioni degli



illeciti addebitati all'ex amministratore di T ed alla società) ed alle sanzioni che potranno essere irrogate in caso di condanna all'esito del giudizio di merito.

Tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione, non va disposta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente procedimento incidentale.

In considerazione del grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto devolute alla cognizione di questo Tribunale, ai sensi dell'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 12 della legge n.° 47/2015, appare necessario indicare il termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione.

Infine, per quanto riguarda le modalità di notificazione del presente provvedimento, dovranno essere osservate dalla cancelleria le disposizioni enunciate nel dispositivo della presente decisione, cui si fa integrale rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli articoli 52 del decreto legislativo n.° 231/2001, 322 bis e 310 del codice di procedura penale, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, limita la misura della revoca alle agevolazioni, ai finanziamenti, ai contributi ed ai sussidi deliberati a qualsiasi titolo a favore di T srl e non ancora materialmente erogati;

conferma nel resto l'ordinanza oggetto dell'appello, ivi compresa la statuizione con la quale la durata della misura di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.° 231/2001 è stata determinata in un anno sia con riferimento all'esclusione della T srl da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi sia con riferimento alla revoca di quelli già deliberati a favore della suddetta società a qualsiasi titolo e non ancora materialmente erogati.

Dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia comunicato al Pubblico Ministero, a T srl, in persona del suo legale rappresentante, ed al difensore della suddetta società.

Dispone altresì che copia del presente provvedimento sia notificato al Ministero per lo Sviluppo Economico ed al Ministero per l'Economia per i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine all'esecuzione della misura dell'esclusione della T srl da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché della revoca di quelli già deliberati a favore della suddetta società a qualsiasi titolo e non ancora materialmente erogati.

Visto l'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 12 della legge n.° 47/2015, indica il termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione.

Così deciso in Parma, il 27 maggio 2015

Il Giudice relatore ed estensore

Federico Altobelli

deputato

il 27/5/15

Il Segretario

Il Presidente

Il Presidente
PENA